

ORDINE DI SERVIZIO

Numero	Data
67	17/09/2024

Premesso che è necessario regolamentare, in riferimento alla normativa vigente, le modalità ed il preavviso per la fruizione dei congedi parentali.

Premesso che i congedi parentali sono stati istituiti con il D.Lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità).

Premesso che le norme iniziali in materia sono state successivamente novellate per effetto del D.Lgs n. 80/2015 che, agli artt. 2-21, contiene apposite modifiche ai diritti relativi ai congedi parentali.

Premesso che, inoltre, la «legge di stabilità» per il 2013, legge n. 228/2012, all'art. 1, comma 339, ha ulteriormente modificato la suddetta normativa introducendo la facoltà per i genitori di fruire del congedo parentale su base oraria.

Premesso che come previsto al comma 3 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, il dipendente che intende fruire dei permessi previsti dallo stesso decreto legislativo, deve dare all'azienda un *"...preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo"*.

Premesso che, in base al comma 1 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 è, inoltre, consentita la fruizione su base oraria del c.d. congedo parentale ma in misura non eccedente la *"...metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo"*, di conseguenza non è consentita la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con gli altri permessi o riposi previsti dal D.Lgs. n. 151/2001.

Premesso che per la fruizione oraria del c.d. congedo parentale, ex D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., come previsto allo stesso comma 3 del d.lgs. n. 151/2001, il termine di preavviso per l'azienda è pari ad almeno 2 giorni (comma 3, art. 32, D.Lgs. m. 151/2001);

Premesso che, secondo la normativa vigente, non è consentito di fruire nella stessa giornata dei congedi parentali a ore per figli diversi né utilizzare un congedo parentale ad ore nei giorni di riposo per allattamento (ex artt. 39- 40 D.Lgs. n. 151/2001) anche se riferiti ad un altro figlio, anche se disabile;

Premesso che, secondo la normativa vigente, è consentito, invece, il cumulo con permessi o riposi disciplinati da altre fonti normative e, in particolare, possono essere goduti contemporaneamente al congedo parentale ad ore, i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (ex art.33, comma 3, Legge 1992/104) e i permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art.33, comma 6, Legge n. 104/1992);

Rilevati i superiori articoli di legge;

SI DISPONE

Che a far data dalla pubblicazione del presente Ordine di Servizio, questa azienda adotterà, quanto stabilito dalle leggi vigenti:

- a) il dipendente che intende fruire del congedo parentale, ai sensi del comma 3 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, deve dare all'azienda un *"...preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo"*.
- b) il dipendente che intende fruire del congedo parentale su base oraria, ex D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., come previsto allo stesso comma 3 del d.lgs. n. 151/2001, deve dare all'azienda il termine di preavviso pari ad almeno 2 giorni;

Inoltre che:

- c) al dipendente non è consentito di fruire nella stessa giornata dei congedi parentali a ore per figli diversi né utilizzare un congedo parentale ad ore nei giorni di riposo per allattamento (ex artt. 39- 40 D.Lgs. n. 151/2001) anche se riferiti ad un altro figlio, anche se disabile;
- d) al dipendente è consentito, invece, il cumulo con permessi o riposi disciplinati da altre fonti normative e, in particolare, possono essere goduti contemporaneamente al congedo parentale ad ore, i permessi orari per assistenza a familiari, anche se minori (ex art.33, comma 3, Legge 1992/104) e i permessi orari del lavoratore portatore di handicap (art.33, comma 6, Legge n. 104/1992);

Che in caso di mancato rispetto di quanto indicato ai punti a), b) e c) in seguito a segnalazione da parte dell'ufficio preposto ai controlli, sarà avviato un procedimento disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni aziendali e di legge;

Che i Coordinatori, sig. Oddo e sig. Giaccone, sono onerati di verificare la corretta applicazione di quanto disposto con il presente OdS ai punti a) e b);

Che il Capo Ufficio, sig. Cernigliaro, dovrà verificare la correttezza delle richieste e le modalità di fruizione dei congedi parentali ai punti a), b) e c);

Che in caso di violazione di quanto disposto con il presente OdS i Coordinatori ed il Capo Ufficio dovranno immediatamente relazionare, con comunicazione via @mail, allo scrivente;

Che la mancata omissione del superiore punto da parte dei Coordinatori e Capo Ufficio sarà oggetto, nei loro confronti, di avvio di procedimento disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni aziendali e di legge;



**Il Direttore Generale
Ing. Massimo La Rocca**

Firmato digitalmente da: La Rocca Massimo

InfoCamere Qualified Electronics Signature CA